



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PALERMO**

**SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice  
dott.ssa Vittoria Rubino ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 199-1 dell'anno 2023 del Ruolo  
Generale dei Procedimenti unitari proposto

da

CANDELA VINCENZO e GAMBINO DOMENICA (avv.ti  
ISABELLA NOTARBARTOLO e SUSANNA SGROI, VIA  
M.STABILE, 27 PALERMO ) per procura in calce al ricorso

**RICORRENTE**

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore

\*\*\*

Letta la proposta di piano familiare di ristrutturazione dei  
debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da  
CANDELA VINCENZO E GAMBINO DOMENICA in data  
5.10.2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale,  
posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da  
presumersi coincidente con la residenza – si trova a Torretta  
(Pa);

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione



prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Salvatore Mauro Cassaro, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatori sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 17.10.2023, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII, a seguito dei chiarimenti richiesti con decreto del 10.10.2023;

dato atto che, con nota depositata il 13/14.12.2023, l'OCC ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che nessuna osservazione è stata trasmessa dai creditori nel termine assegnato;

rilevato che il ricorrente presenta una situazione debitoria (comprensiva dei costi di accesso alla presente procedura)



riassunta nella seguente tabella:

<b>Elenco Creditori</b>	<b>Totale del debito</b>	<b>Sorte</b>	<b>Sanzioni - interessi- spese accessorie</b>	<b>Tipologia del credito</b>
Kruk - Unicredit	18.665,21		18.558,62	Chirografario
Kruk - Unicredit		106,59		Chirografario
Axactor - Findomestic	37.432,37		37.228,90	Chirografario
Axactor - Findomestic		203,47		Chirografario
Compass	16.683,36		16.029,00	Chirografario
Compass		654,36		Chirografario
Riscossione Sicilia spa	1.449,58		1.437,82	Privilegiato
Riscossione Sicilia spa		11,76		Chirografario
Compenso Occ	3.538,00		3.538,00	Predeuzione
Compenso Adv.	2.537,60		2.537,60	Privilegiato
Notarbartolo				
<b>Totale debiti</b>	<b>80.306,12</b>		<b>79.329,94</b>	<b>976,18</b>

precisato che dalla predetta tabella sono esclusi i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione per euro 6131,60 per i quali il sig. Candela ha già provveduto a presentare la definizione agevolata della c.d. rottamazione *quater* e pertanto pagherà quanto dovuto con una rateizzazione di 18 mensilità;

considerato che il ricorrente nel proprio piano ha previsto la corresponsione in un arco temporale di anni 6 e mesi 1 (73 rate) nei seguenti termini:

- per i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- per i crediti assistiti da privilegio generale sui mobili nella misura del 100%;
- per la sorte dei crediti chirografari il 40% e per sanzioni e interessi di rango chirografario il 5%;

rilevato che CANDELA VINCENZO assolverà a tale impegno



destinando ai creditori un importo mensile di euro 500,00;  
considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;  
rilevato, invero che i debitori hanno documentato che le uniche entrate mensili derivano dal lavoro del Candela pari a circa 1700,00 euro mensili netti e che le spese ammontano circa a euro 1200,00, sicchè non può attribuirsi ai creditori un importo superiore ai 500,00 mensili euro stabiliti nel piano;  
ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, c.c., è ammissibile la falcidia e della ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;  
rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;  
considerato, che, nel caso di specie non va scrutinata l'ipotesi dell'alternativa liquidatoria, tenuto conto che i creditori privilegiati sono soddisfatti integralmente (cfr. art. 67, comma 4, CCII);  
considerato che il presente ricorso integra la fattispecie della procedura familiare, considerato che i ricorrenti sono coniugi e la signora Gambino è coobbligata per i finanziamenti contratti con la Compass e Axactor;



rilevato che ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII il Giudice - a seguito della verifica dell'integrale e corretta esecuzione del piano - liquida il compenso all'OCC tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore;

ritenuto, pertanto, che le somme previste in prededuzione per il compenso dell'OCC vanno accantonate fino alla corretta ed integrale esecuzione del piano, salva la possibilità di chiedere la liquidazione di un acconto;

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da CANDELA VINCENZO, (CNDVCN72C19L282J) e GAMBINO DOMENICA (GMBDNC73D42B780L)

DISPONE

che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Salvatore Mauro Cassaro, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;



DISPONE

che il professionista:

- a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it) e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a CANDELA VINCENZO e GAMBINO DOMENICA la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di



straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

chiusa la presente procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott Salvatore Mauro Cassaro, il quale provvederà alla comunicazione della presente sentenza ai creditori dei ricorrenti.

Così deciso in Palermo, 27/12/2023

Il Giudice

*Vittoria Rubino*

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



